

Allegato "B" al n. 1583/595 di repertorio -----

----- **STATUTO** -----

----- **COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI** -----

Art. 1) È costituita una associazione con la denominazione di

----- **"PICCOLA CASA FEDERICO OZANAM ODV"**. -----

L'Associazione, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 564 del 6 maggio 1966, ha sede in Como, via Cosenz 14. -----

L'associazione ha la durata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata. -----

Art. 2) L'associazione, non ha scopo di lucro e ispirandosi ai principi cristiani, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi, denaro o beni, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare l'associazione persegue, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. 24 dicembre 2007, n. 244. -----

In particolare, nell'ambito delle attività indicate al comma precedente, l'Associazione si propone di: -----

a) sostenere, coordinare, promuovere, creare e dirigere iniziative di carità nel campo sociale, assistenziale ed educativo e, in particolare, di curare la gestione della Casa di accoglienza denominata "Casa Ozanam", assumendo e

organizzando le iniziative occorrenti; -----
b) sollecitare, promuovere ed attuare le iniziative atte a formare una opinione pubblica favorevole all'aiuto e all'assistenza ai bisognosi, favorendone il reinserimento nella vita sociale; -----

c) collaborare con gli altri centri di aiuto ed accoglienza in Italia e all'Estero e con gli enti pubblici e privati ed istituzioni analoghe per gli scopi di cui alle lettere precedenti. -----

L'Associazione persegue tutte le proprie finalità nell'ambito territoriale lombardo ed opera nello spirito ed in conformità delle norme che disciplinano il volontariato. -
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----
In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dal codice del terzo settore (di seguito anche CTS). L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

----- ASSOCIATI E VOLONTARI -----

Art. 3) Possono far parte dell'associazione coloro che condividono gli scopi di cui all'art. 2) ed offrono - gratuitamente - un contributo continuativo in prestazioni personali o in mezzi materiali. -----

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di associati, comunque non inferiore a quanto sancito dalla normativa tempo per tempo vigente, che, pur avendo parità di diritti e doveri, si distinguono in: -----

- a) fondatori; -----
- b) benemeriti; -----
- c) ordinari. -----

Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione, nonché le persone fisiche che il Consiglio Direttivo ritenga di considerare tali per meriti particolari. -----

Sono associati benemeriti le persone fisiche o gli enti che facciano donazioni, sotto qualsiasi forma, all'Associazione, in misura significativa e, comunque, ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. -----

Sono associati ordinari le persone fisiche o gli enti che

condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, da versarsi in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e che contestualmente al versamento richiedano di essere associati. Gli associati persone giuridiche dovranno essere organizzazioni di volontariato o altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. In ogni caso il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'associazione. -----

La domanda di ammissione come associato deve essere accolta dal Consiglio Direttivo. -----

Hanno diritto di divenire associati tutte le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali. -

Le domande di ammissione sono valutate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. -----

In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. -----

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile. -----

Gli associati fondatori non sono tenuti al versamento del contributo annuale. -----

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione, per recesso e infine per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di morosità o indegnità. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. -

L'associato receduto o escluso, o che comunque, abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

Art. 4) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Le attività dei

volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. -----

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

---- PATRIMONIO - ENTRATE E PROVENTI - ESERCIZI SOCIALI ----

Art. 5) Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati, da donazioni e liberalità, da lasciti testamentari disposti a favore dell'Associazione, nonché da eventuali avanzi di gestione. -- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indicate all'art. 2. -----

Il patrimonio minimo dell'associazione è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 (quindicimila) euro ovvero da beni diversi dal denaro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di fondazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS). -

Art. 6) L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione dei propri scopi e per dare copertura alle spese di gestione e amministrazione: -----

- dalle rendite del proprio patrimonio; -----

- dai contributi associativi; -----

- dai contributi, dai lasciti testamentari, dalle liberalità e dalle donazioni degli associati, di altri enti o persone, dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti Pubblici; -----

- dai proventi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali; -----

- da ogni altra entrata che concorra alla copertura delle spese e non destinate all'incremento del patrimonio. -----

Art. 7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio

Direttivo composto da nove, o da undici, o da tredici o da quindici membri eletti dall'assemblea degli associati alla quale compete determinare previamente il numero. ----- Essi durano in carica per tre esercizi e comunque sino alla loro sostituzione e sono rieleggibili. I Consiglieri devono essere associati. -----

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. -----

Art. 9) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il segretario e il tesoriere. -----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato. -----

Art. 10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare del contributo annuale degli associati ordinari. -----

La convocazione è fatta con lettera al domicilio o via email all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o via email inviati il giorno precedente. -----

Le riunioni dell'organo di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal vice presidente più anziano; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. -----

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 11) Al Consiglio competono i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, fatta eccezione per le competenze specificatamente demandate all'assemblea degli associati ai sensi di legge e dei successivi articoli 15) e

19).

Il Consiglio, tra l'altro: predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; assume e licenzia il personale; predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge; convoca l'assemblea degli associati; provvede alla amministrazione del patrimonio sociale, con facoltà anche di acquistare, vendere e permutare immobili, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazione di ipoteche sui beni sociali, rinunciare ad ipoteche legali, assentire vincoli, svincoli e tramutamento di titoli di qualsiasi specie, esonerare i Dirigenti delle competenti Agenzie del Territorio e dei pubblici registri in genere da responsabilità, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni.

Il Consiglio può affidare a singoli consiglieri particolari incarichi inerenti al funzionamento della Associazione. Il Consiglio può altresì procedere alla nomina di un Comitato Esecutivo fissando il numero dei componenti ed i poteri.

Il Consiglio Direttivo può istituire apposite Commissioni con specifiche funzioni operative, coordinate da persona designata dallo stesso Consiglio Direttivo.

I Coordinatori delle Commissioni, in quanto invitati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 12) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il o i vice presidenti, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE -----

Art. 13) L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 c.c.. Fatte salve le inderogabili norme di legge, nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per audio o videoconferenza con le modalità indicate dal precedente art. 10 e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

----- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -----

Art. 14) L'Assemblea è convocata in Como in via ordinaria per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto. -----

La convocazione all'assemblea è fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure a mezzo di pubblicazione mediante affissione presso la sede sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. -----

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Art. 15) L'assemblea delibera: -----

- sul bilancio consuntivo; -----
- sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri; -----
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; ----
- su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto; -----
- sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -----

Ogni associato ha diritto di esprimere un voto. -----

Fatti salvi i limiti previsti dalla legge l'associato di ciascuna categoria avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro associato appartenente alla medesima categoria mediante delega scritta. -----

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. -----

Art. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano, in mancanza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa. -----

Il Presidente della assemblea nomina un segretario e, ove occorra, due scrutatori. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. -----

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

Art. 18) In prima convocazione l'assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. -----

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto occorre la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

----- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -----
Art. 19) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea nomina altresì i liquidatori ai sensi dell'art. 11, comma 2, delle disposizioni d'attuazione del codice civile. -----

Art. 20) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, CTS qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, CTS. -----

----- PROBIVIRI E CLAUSOLA ARBITRALE -----

Art. 21) I contrasti che potessero insorgere tra gli associati, oppure tra gli associati e l'Amministrazione dell'Associazione per motivi attinenti e dipendenti dal rapporto sono sottoposti alle decisioni del Collegio dei Probiviri, che ha pure la facoltà di amichevole compositore. - Il Collegio decide altresì sui ricorsi degli associati contro le delibere di esclusione. -----

Qualora ne ravvisi la necessità il Collegio dei Probiviri per decisione assunta all'unanimità, può chiedere al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di provvedervi, la convocazione dell'assemblea con l'ordine del giorno che lo stesso Collegio dei Probiviri indicherà. -----

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati; dura in carica tre esercizi. -----

La carica di membro del collegio è gratuita. -----

Art. 22) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del CTS. -----

Como, 29 ottobre 2020 -----

Firmato: Enrico Fossati -----

Firmato: Corrado Malberti -----

Io Corrado Malberti, notaio in Como, iscritto al collegio notarile di Como, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005.

Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017.

Como, 10 novembre 2020

File firmato digitalmente dal notaio CORRADO MALBERTI